|  |  |
| --- | --- |
| **Nome intervento**  **PREVENZIONE E RIPRISTINO**  **DEI DANNI ALLE FORESTE** | **INT. 6** |

|  |  |
| --- | --- |
| **CODICE INTERVENTO** | SRD12 |
| **NOME INTERVENTO** | investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste |
| **TIPO INTERVENTO** | INVEST (73-74) - Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione |

|  |  |
| --- | --- |
| **LINK PER PIANO STRATEGICO DELLA PAC (PSP)** | <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24037> - scaricare la versione del 23/10/2023 |

|  |  |
| --- | --- |
| **OBIETTIVI SPECIFICI DELLA PAC** | SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica  SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi |
| **INDICATORI DI RISULTATO** | R.39 Numero di aziende agricole rurali, incluse le imprese della bioeconomia, create con il sostegno della PAC. |
| **CRITERI** | Vedi parti pertinenti della scheda SRD12 del PSP indicati con CR:  Criteri di ammissibilità delle operazioni  CR01 - Ai fini dell’ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un “Piano di investimento”, redatto secondo i dettagli definiti dalle AdG regionali nelle procedure di attivazione e volto a fornire elementi utili per valutare l’efficacia e la coerenza delle Azioni di interesse nazionale previste. Il Piano dovrà essere, ove pertinente, redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente;  CR02 – Ai fini dell’ammissibilità a contributo gli investimenti di cui al presente intervento, ove pertinente, devono interessare le superfici forestali e ad esse assimilate del territorio nazionale, così come definite ai sensi dell’articolo 3, comma 3, e articolo 4, del D.lgs.34 del 2018, fatto salvo quanto diversamente definito dalle Regioni e P.A. con propria normativa, ai sensi delle disposizioni di cui all’art.3, comma 4 e articolo 5 del già menzionato decreto.  CR03 –- Il sostegno previsto dal presente intervento può interessare anche aree non boscate, quando riguarda strutture a sviluppo lineare o puntuale a servizio del bosco o in aree aperte di pertinenza del bosco, quali ad esempio le piazzole di atterraggio degli elicotteri o laghetti e vasche di approvvigionamento, che devono necessariamente essere in aree aperte.  CR04 – Per gli investimenti previsti nell’ambito del presente intervento non è prevista nessuna limitazione della superficie di intervento, salvo quanto diversamente stabilito e debitamente giustificato dall’AdG competente nelle procedure di attivazione.  CR05 – Il sostegno ove pertinente, è subordinato al rispetto dei criteri di GFS, definiti con la seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993, recepiti a livello nazionale dal decreto legislativo n. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e dalle prescrizioni normative e regolamentarie disposte delle Regioni e P.A. La conformità ai principi di GFS, viene garantita dal rispetto delle prescrizioni normative e regolamentarie disposte a livello nazionale e delle Regioni e P.A. Ai sensi dell’art. 1, comma 3 del decreto legislativo 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) l’approvazione e l’esecuzione di ogni intervento selvicolturale su tutto il territorio nazionale sono sempre subordinate al rispetto delle prescrizioni normative e regolamentarie disposte dalle Regioni e P.A. che recepiscono e attuano i principi paneuropei di GFS del Forest Europe, nonché dalle eventuali specifiche autorizzazioni di dettaglio rilasciate dagli enti competenti in materia. Le informazioni pertinenti la conformità alla GFS, vengono comunque riportate anche in sede di domanda di sostegno con la predisposizione del “Piano di investimento”. Per la tipologia e importanza degli investimenti previsti dal presente intervento non viene richiesta l’obbligatorietà di strumenti di pianificazione forestale di dettaglio (Piano di Gestione) o strumenti equivalenti.  CR06 - Per gli investimenti di prevenzione di cui all’Azione SRD12.1) il sostegno può interessare, ove pertinente:  a) le superfici forestali classificate a maggior rischio di incendio, individuate nel Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi regionali (AIB); (art. 3 L. n. 353/2000 - Legge -quadro in materia di incendi boschivi);  b) le aree a rischio diffusione patogeni e/o fitopatie;  c) le aree a rischio idrogeologico, valanghe, frane e smottamenti;  d) le aree a rischio siccità e desertificazione;  e) Altre aree a rischio individuate dalle AdG regionali competenti, in relazione al proprio contesto territoriale, ecologico e di esigenze di rischio;  CR07– Per gli investimenti di ripristino di cui all’azione SRD12.2) il sostegno interessa le aree forestali e le aree assimilate a bosco colpite o danneggiate da calamità ed eventi catastrofici il cui danno è riconosciuto dall’Autorità/Ente preposto.  CR08 – Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, per le Azioni del presente intervento non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile per ciascuna azione sia inferiore a 5.000,00 Euro, mentre non è prevista nessuna limitazione per l’importo massimo, salvo quanto diversamente stabilito e debitamente giustificato dall’AdG competente nella procedura di attivazione: Il contributo pubblico massimo ammissibile è di € 150.000, ridotto a € 80.000 nel caso di intervento previsto nell’ambito di progetti di cooperazione SRG07.  CR09 - Per l’Azione SRD12.1) al fine di garantire l’effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo le operazioni, per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le spese generali preparatorie che possono essere avviate entro 24 mesi precedenti alla presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell’invito a presentare proposte.  CR10 - Per l’Azione SRD12.2) sono considerate ammissibili le operazioni avviate dal giorno successivo all’evento calamitoso, con le limitazioni stabilite dall’AdG competente nella procedura di attivazione, in relazione alla tipologia di evento.  CR11 - Le Regioni e P.A. in relazione alle proprie caratteristiche territoriali ed esigenze socioeconomiche possono definire ulteriori criteri di ammissibilità delle Azioni. |

|  |  |
| --- | --- |
| **TIPOLOGIA INTERVENTI PSP** | vedi punto 5 scheda SRD12 del PSP  Finalità e descrizione generale.  L’intervento contribuisce al perseguimento degli Obiettivi specifici 5 e 6, ed è volto a realizzare interventi utili e necessari per accrescere la protezione degli ecosistemi forestali nazionali, la tutela delle funzioni svolte dalle foreste a favore delle zone rurali, nonché per intensificare i servizi e gli sforzi di sorveglianza, prevenzione, contrasto e ripristino dai rischi naturali e altre calamità ed eventi catastrofici e metereologici estremi dovuti anche al cambiamento climatico.  Il sostegno contribuisce inoltre, al perseguimento degli impegni europei e internazionali sottoscritti dal Governo in materia di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e degli obiettivi dell’Unione fissati nel Green Deal e dalle Strategie Forestale europea (COM/2021/572 final), coerentemente con gli obiettivi della Strategia europea per la Biodiversità (COM(2020) 380 final), recepiti e attuati dagli strumenti strategici adottati a livello nazionale e regionale (Strategia Forestale Nazionale, Strategia nazionale per la biodiversità, Programmi forestali regionali, Piani Anti Incendio boschivo regionali, ecc).  L’intervento persegue quindi, le seguenti finalità di interesse nazionale:   * prevenire i rischi di danni da disturbi naturali, biotici e abiotici, e altre calamità naturali, eventi catastrofici e metereologici estremi dovuti anche al cambiamento climatico (compresi tempeste, vento e inondazioni); * limitare i fenomeni di innesco di dissesto idrogeologico, incendi, fitopatie e attacchi di organismi nocivi; * ripristinare le aree colpite e danneggiate da disturbi naturali, biotici e abiotici, e altre calamità naturali, eventi catastrofici e metereologici estremi dovuti anche al cambiamento climatico (compresi tempeste, vento e inondazioni); * migliorare l’efficienza e stabilità ecologica degli ecosistemi forestali e l’adattamento ai cambiamenti climatici; * migliorare la conservazione della biodiversità e degli habitat forestali, garantendo la presenza di aree forestali di elevato valore naturalistico; * mantenere ed evitare la perdita di una copertura continua dei soprassuoli, migliorando le funzioni microclimatiche dei popolamenti forestali, la resilienza al cambiamento climatico e ai potenziali danni da eventi naturali, parassiti e malattie; * valorizzare la funzione protettiva dei soprassuoli forestali nella conservazione del suolo, nell’equilibrio idrogeologico e nella regolazione del deflusso idrico.   Tali finalità saranno perseguite, nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento, attraverso l’erogazione di un contributo a copertura in tutto o in parte dei costi sostenuti per realizzare investimenti per realizzare le seguenti Azioni di interesse nazionale:  SRD12.1) Prevenzione dei danni alle foreste;  Investimenti volti a realizzare interventi di prevenzione, indispensabili a garantire il mantenimento in salute del patrimonio forestale nazionale e la sua salvaguardia da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, ivi compresi incendi, dissesto idrogeologico, tempeste, inondazioni, attacchi di organismi nocivi e fitopatie. L’Azione è quindi volta a coprire gli investimenti necessari per poter realizzare:   * interventi selvicolturali di prevenzione volti a migliorare la resistenza, resilienza e l’adattamento al cambiamento climatico dei popolamenti forestali, garantire la conservazione ambientale degli ecosistemi, nonché la salvaguardia di habitat forestali specifici, di pregio ambientale o di interesse paesaggistico e di aree ad elevato valore naturalistico; * interventi di gestione, quali diversificazione dei soprassuoli forestali, ripuliture (ricorrendo anche al pascolo di bestiame) del sottobosco, nei viali parafuoco o tagliafuoco e fasce antincendio, nelle aree di interfaccia, nelle aree ricolonizzate da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva in fase di successione ecologica e nel reticolo idrografico, ecc.; * miglioramento, adeguamento e realizzazione di opere, viabilità forestale e silvo-pastorale e infrastrutture al servizio del bosco funzionali alla prevenzione e lotta attiva agli incendi, al dissesto idrogeologico e agli attacchi di organismi nocivi e fitopatie; * miglioramento e adeguamento dei beni immobili, mezzi e attrezzature necessarie al monitoraggio e rilevamento dei pericoli naturali e funzionali alla prevenzione e lotta attiva agli incendi, al dissesto idrogeologico e agli attacchi di organismi nocivi e fitopatie; * interventi per realizzare e migliorare le opere di consolidamento, sistemazione e regimazione del reticolo idraulico, captazione e drenaggio di acque superficiali, utilizzando anche tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale; * interventi per realizzare sistemazioni di versanti interessati da valanghe, frane e smottamenti e di scarpate stradali di accesso o penetrazione ai boschi, anche con tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale; * realizzare trattamenti e interventi protettivi contro pericoli naturali di origine biotica, di prevenzione e lotta fitosanitaria;   SRD12.2) Ripristino del potenziale forestale danneggiato.  Investimenti volti a realizzare interventi per il ripristino e/o recupero ecologico e funzionale degli ecosistemi forestali colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, ivi compresi incendi, dissesto idrogeologico, tempeste, inondazioni, attacchi di organismi nocivi e fitopatie.  L’intervento è quindi volto a coprire gli investimenti necessari per poter realizzare:   * ·interventi selvicolturali per la messa in sicurezza delle aree colpite e danneggiate da calamità, eliminando ogni potenziale rischio all’incolumità pubblica e alle infrastrutture, compresi gli interventi di taglio, allestimento ed esbosco del materiale legnoso danneggiato o distrutto; * ·interventi di gestione volti alla ricostituzione e/o restauro del potenziale ecologico forestale danneggiato o distrutto, favorendo la rinaturalizzazione e la diversificazione della struttura forestale, ripristinando la copertura forestale; * ·interventi di ripristino delle opere idrauliche di deflusso, delle sistemazioni e regimazioni del reticolo idraulico, captazione e drenaggio di acque superficiali colpite e danneggiate da calamità, utilizzando anche tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale; * ·interventi per il ripristino e messa in sicurezza dei versanti interessati da valanghe, frane e smottamenti e dissesto idrogeologico, anche con tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale; * ·interventi di ripristino della viabilità forestale e silvo-pastorale, opere, infrastrutture e strutture al servizio del bosco distrutte o danneggiate da calamità.   Collegamento con le esigenze e rilievo strategico  L’intervento nel perseguimento gli Obiettivi specifici 4, 5 e 6 risponde rispettivamente ai fabbisogni delineati nell’Esigenza E2.4 – Implementare piani ed azioni volti a aumentare la resilienza, a favorire l’adattamento ai cambiamenti climatici e a potenziare l’erogazione di servizi ecosistemici nel settore agricolo e forestale, all’esigenza (OS4), E2.11 Promuovere la gestione attiva e sostenibile delle foreste (OS5), E2.7-Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale (OS6), E2.8 -Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale (OS6), E2.9: Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale e dei paesaggi storici e tradizionali, incluse le aree agricole e forestali marginali e quelle con agricoltura intensiva, favorendo la promozione di accordi collettivi /OS6), nonché all’Esigenza 2.11 - Promuovere la gestione attiva e sostenibile delle foreste (OS5).  L’intervento assume un rilievo strategico per tutto il paese, indipendentemente dall’altimetria, anche in relazione al contesto di mutamento climatico in atto, e un rilievo centrale in termini finanziari nel panorama complessivo degli interventi previsti dal PSN Italia 2023-2027. Tuttavia, l’intervento assume delle specificità attuative a livello regionale in ragione delle diverse caratteristiche ecologiche e condizioni pedoclimatiche e tecniche, e in particolare per le aree riconosciute a maggior rischio di incendio, definite dai Piani Anti Incendio Boschivo regionali (AIB) e altri atti regionali pertinenti, per le aree di interfaccia e  per le aree distrutte o danneggiate da disturbi naturali biotici e abiotici e altre calamità naturali;  Collegamento con i risultati  L’intervento fornirà un contributo diretto e significativo per il raggiungimento del risultato R.18 - Sostegno agli investimenti per il settore forestale: Investimenti totali destinati a migliorare le prestazioni del settore forestale ed R.17 Terreni oggetto di imboschimento - Superfici che beneficiano di sostegno per imboschimento e ripristino mediante agroforestazione; |
| **AZIONI SSL** | Finalità e descrizione generale (max 500 caratteri)  **Motivazione**  In termini generali risulta evidente il nesso tra gli interventi previsti dalla presente scheda con l’obbiettivo generale n. 2 della SSL, in particolare per la parte relativa alla conservazione e tutela della biodiversità e alla valorizzazione dei servizi ecosistemici.  Va tuttavia sottolineato come i significativi danni registrati negli ultimi anni per effetto di avversità biotiche e abiotiche che si sono abbattute sui boschi del territorio in questione, metta a rischio e quindi coinvolga anche la possibilità di valorizzare il territorio dal punto di vista turistico, rischiando di compromettere, almeno per alcuni tratti di territorio, anche la persecuzione dell’obbiettivo n. 1 legato al miglioramento della qualità della vita anche tramite il turismo sostenibile.  Tali condizioni evidenziano la necessità di attivare gli interventi previsti dalla presente scheda, a maggior ragione laddove questi possano agire in maniera integrata con altri interventi di valorizzazione dei servizi ecosistemici e al contempo contribuire a migliorare tratti di territorio godibili e spendibili anche sotto il profilo del turismo e della fruizione ambientalmente sostenibile.  Al contempo pare evidente come a fianco delle attività di ripristino o volte a favorire il recupero dei boschi danneggiati, si possano affiancare anche attività preventive di possibili futuri danni.  **Interventi previsti**  A - Prevenzione dei danni alle foreste  Interventi di prevenzione, indispensabili a garantire il mantenimento in salute del patrimonio forestale e la sua salvaguardia da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, ivi compresi incendi, dissesto idrogeologico, tempeste, inondazioni, attacchi di organismi nocivi e fitopatie. L’Azione è quindi volta a coprire gli investimenti necessari per poter realizzare:   1. interventi selvicolturali di prevenzione volti a migliorare la resistenza, resilienza e l’adattamento al cambiamento climatico dei popolamenti forestali, garantire la conservazione ambientale degli ecosistemi, nonché la salvaguardia di habitat forestali specifici, di pregio ambientale o di interesse paesaggistico e di aree ad elevato valore naturalistico; 2. interventi di gestione, quali diversificazione dei soprassuoli forestali, ripuliture (ricorrendo anche al pascolo di bestiame) del sottobosco, nei viali parafuoco o tagliafuoco e fasce antincendio, nelle aree di interfaccia, nelle aree ricolonizzate da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva in fase di successione ecologica e nel reticolo idrografico, ecc.; 3. miglioramento, adeguamento e realizzazione di opere, viabilità forestale e silvo-pastorale e infrastrutture al servizio del bosco funzionali alla prevenzione e lotta attiva agli incendi, al dissesto idrogeologico e agli attacchi di organismi nocivi e fitopatie; 4. miglioramento e adeguamento dei beni immobili, mezzi e attrezzature necessarie al monitoraggio e rilevamento dei pericoli naturali e funzionali alla prevenzione e lotta attiva agli incendi, al dissesto idrogeologico e agli attacchi di organismi nocivi e fitopatie; 5. interventi per realizzare e migliorare le opere di consolidamento, sistemazione e regimazione del reticolo idraulico, captazione e drenaggio di acque superficiali, utilizzando anche tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale; 6. interventi per realizzare sistemazioni di versanti interessati da valanghe, frane e smottamenti e di scarpate stradali di accesso o penetrazione ai boschi, anche con tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale; 7. realizzare trattamenti e interventi protettivi contro pericoli naturali di origine biotica, di prevenzione e lotta fitosanitaria;   B - Ripristino del potenziale forestale danneggiato  Interventi per il ripristino e/o recupero ecologico e funzionale degli ecosistemi forestali colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, ivi compresi incendi, dissesto idrogeologico, tempeste, inondazioni, attacchi di organismi nocivi e fitopatie. L’intervento è quindi volto a coprire gli investimenti necessari per poter realizzare:   1. interventi selvicolturali per la messa in sicurezza delle aree colpite e danneggiate da calamità, eliminando ogni potenziale rischio all’incolumità pubblica e alle infrastrutture, compresi gli interventi di taglio, allestimento ed esbosco del materiale legnoso danneggiato o distrutto; 2. interventi di gestione volti alla ricostituzione e/o restauro del potenziale ecologico forestale danneggiato o distrutto, favorendo la rinaturalizzazione e la diversificazione della struttura forestale, ripristinando la copertura forestale; 3. interventi di ripristino delle opere idrauliche di deflusso, delle sistemazioni e regimazioni del reticolo idraulico, captazione e drenaggio di acque superficiali colpite e danneggiate da calamità, utilizzando anche tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale; 4. interventi per il ripristino e messa in sicurezza dei versanti interessati da valanghe, frane e smottamenti e dissesto idrogeologico, anche con tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale; ·interventi di ripristino della viabilità forestale e silvo-pastorale, opere, infrastrutture e strutture al servizio del bosco distrutte o danneggiate da calamità |

|  |  |
| --- | --- |
| **principi di selezione** | L’intervento prevede l’utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. Gli stessi criteri di selezione sono definiti in modo da garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con gli obiettivi dell’intervento.  Attraverso l’attribuzione di determinati punteggi connessi ai criteri di selezione, vengono definite le graduatorie atte ad individuare le proposte progettuali ammissibili. Allo scopo di definire una maggiore qualità progettuale, devono essere stabiliti punteggi minimi al di sotto dei quali le proposte dai richiedenti non potranno comunque essere finanziabili.  Al fine di perseguire gli obiettivi strategici e le finalità del presente intervento, in relazione al proprio contesto ecologico, pedoclimatico e socioeconomico, possono essere riconosciuti i seguenti Principi di selezione da cui discendono i criteri di selezione:   * P01 - Finalità specifiche dell'intervento * P02 - Caratteristiche territoriali, anche declinati in base ai contenuti dei piani di gestione dei siti natura 2000 e dei Piani delle aree protette * P03 – Caratteristiche del soggetto richiedente * P04 - Dimensione economica dell’intervento * P05 – Collegamento ad altri interventi del Piano e/o Partecipazione a progetti integrati * P06 - Localizzazione delle aziende beneficiarie   Prevedere criteri di premialità che tengano conto delle diverse ricadute dell’intervento e della sua connessione con altre attività in essere coerenti con la strategia SSL. In particolare, i criteri dovranno prevedere premialità per la qualità progettuale (es: coerenza con obbiettivi della SSL, innovatività, chiarezza del progetto). |

|  |  |
| --- | --- |
| **BENEFICIARI** | * proprietari, possessori, pubblici o privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato e loro associazioni, titolari della superficie forestale; * altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato, e loro associazioni, individuati o delegati dai titolari della superficie forestale per la realizzazione di investimenti anche a titolarità regionale; |
| **MODALITÀ DI ATTUAZIONE** | Nel caso di beneficiari pubblici, la realizzazione dell’intervento dovrà avvenire nel rispetto della normativa degli appalti pubblici (d.lgs. 36/2023).  L’intervento verrà attivato sia tramite specifico avviso pubblico, sia all’interno di progetti di cooperazione di cui alla scheda d’intervento SRG07. |
| **ammissibilita’ beneficiari** | Al fine della pronta cantierabilità delle operazioni di investimento, i soggetti beneficiari devono essere proprietari o aventi la disponibilità delle aree e/o delle infrastrutture interessate dagli investimenti di cui al presente intervento al momento della presentazione della domanda di sostegno tranne i casi in cui sia previsto un procedimento espropriativo o un acquisto di terreni.  Ai sensi del Decreto interministeriale Mipaaf/Mite n. 485148 del 30 settembre 2022, attuativo dell’art. 154, comma 3 bis del d.lgs. 152/2006, gli Enti irrigui possono accedere al finanziamento di interventi infrastrutturali irrigui se, al momento della presentazione della domanda, sono adempienti (come riscontrabile anche dal campo “adempienza SIGRIAN volumi” della banca dati DANIA) con gli obblighi di quantificazione dei volumi irrigui in SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche) come previsti dalle Linee guida di cui al DM Mipaaf 31/07/2015 e dai successivi regolamenti regionali di recepimento. |
| **IMPEGNI** | * realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto dal “Piano di investimento” approvato con l’atto di concessione dall’AdG competente, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa; * non cambiare per un periodo di 5 anni successivo alla presentazione della domanda di saldo la destinazione d’uso delle opere e superfici oggetto di intervento, tranne per casi debitamente giustificati. In caso di cessione il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti; * non cambiarne la destinazione d’uso, alienare, cedere o distogliere mezzi e attrezzature oggetto di intervento, per un periodo di 5 anni successivo alla presentazione della domanda di saldo, tranne per casi debitamente giustificati riportati nel bando. |
| **OBBLIGHI** | * Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento di esecuzione n. 2022/129. * Nel caso di beneficiari pubblici devono essere rispettate le disposizioni previste in materia di appalti pubblici. |
| **ammissibilita’ delle spese** | Si applica quanto previsto alle Sezioni 4.7.1. e 4.7.3, paragrafo 1 del PSP.  **Ammissibilità delle spese**  In merito all’ammissibilità delle spese si applica quanto previsto alle Sezioni **4.7.1. e 4.7.3**, paragrafo 1 del PSP.  **1. AMMISSIBILITA' DELLE SPESE AL FEASR**  Fatte salve le operazioni a superfice e/o capo che rientrano nel campo di applicazione degli artt. 70, 71 e 72 del Reg. (UE) n. 2021/2115, le operazioni pagate con importi forfettari ai sensi dell’art. 70, paragrafo 8, del citato regolamento, quelle di insediamento che rientrano nell’ambito dell’art. 75 del medesimo regolamento e quelle sostenute attraverso strumenti finanziari, le altre operazioni ricevono un sostegno attraverso le forme di sovvenzione di cui all’articolo 83.1 del Reg. (UE) n. 2021/2115. A queste ultime si applicano i principi comuni di ammissibilità delle spese di seguito indicati. Eventuali specificità relative ai singoli interventi sono descritte nelle rispettive schede di cui alla Sezione 5.3 del presente Piano Strategico. Le Autorità di Gestione, inoltre, possono definire nei provvedimenti attuativi del presente Piano eventuali disposizioni specifiche di ammissibilità delle spese in applicazione dei principi enunciati dalla presente Sezione 4.7.3. **In nessun caso tali disposizioni specifiche potranno prevedere limiti più ampi rispetto a quelli comuni mentre, laddove opportuno, potranno essere individuati limiti più stringenti.**  **1.1) Principi generali:**  Le spese per essere ammissibili devono essere:  imputabili ad un’operazione finanziata ovvero vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l’intervento concorre;  pertinenti rispetto all’operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell’operazione stessa;  congrue rispetto all’operazione ammissibile e comportare costi commisurati alla dimensione dell’operazione stessa;  necessarie per attuare l’operazione oggetto della sovvenzione.  I costi, inoltre, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.  **1.2) Principi in merito alla vigenza temporale dell’ammissibilità delle spese**  Sono ammissibili al sostegno:  le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno oppure dopo l’approvazione della già menzionata domanda da parte dell’Autorità di Gestione competente  le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell’operazione. in ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.  Il punto a) non si applica:  alle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l’evento, anche quando l’ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSN;  alle spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 reg. UE 2115/2021) effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell’intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità,  alle spese di supporto preparatorio Leader: sostegno alle strategie di sviluppo locale, e spese di preparazione delle attività di cooperazione leader.  **1.3) Principi in merito all’ammissibilità delle spese per operazioni di investimento (art. 73 e 74 del reg. UE 2115/2021)**  Fatto salvo quanto definito nella Sezione 4.7.1 del PSP, le spese ammissibili per operazioni di investimento sono limitate alle seguenti categorie:  Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze, incluse le opere di miglioramento fondiario;  Acquisto o leasing di nuovi macchinari, impianti, attrezzature ed allestimenti, inclusa la messa in opera;  Spese generali collegate alle spese di cui ai punti a) e b);  I seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;  Con riferimento agli investimenti. le spese di ammortamento si possono considerare spese ammissibili alle seguenti condizioni:  l'importo della spesa sia debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture;  i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;  all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.  Le disposizioni alla presente sezione 1.3 si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all’art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso  in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell’art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.  **1.4) Principi in merito all’ammissibilità delle spese di gestione**  Per gli interventi che prevedono il sostegno a spese di gestione (art. 77 e 78 e, parzialmente, art. 70 del  reg. UE 2115/2021), le stesse sono ammissibili limitatamente alle seguenti categorie:  1. spese di funzionamento;  2. spese di personale;  3. spese di formazione e consulenza;  4. spese di pubbliche relazioni;  5. spese finanziarie;  6. spese di rete;  7. spese di ammortamento, sulla base d quanto specificato nella sezione 1.3.  **1.5) Ammissibilità di Studi e Piani**  Gli studi e i piani di sviluppo e/o di gestione (es. piani di sviluppo di comuni e villaggi, piani di protezione  e gestione relativi a siti Natura 2000 e ad alto valore naturalistico, Piani di gestione forestali) sono ammissibili solo se correlati a uno specifico intervento del Piano strategico o agli obiettivi specifici dello stesso.  Gli stessi, inoltre, possono ricevere un sostegno finanziario in una delle seguenti forme:  1. nell’ambito di un intervento di investimento di cui all’art. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115, sia come parte di una operazione che preveda investimenti sia come operazione a sé stante;  2. nell’ambito di interventi per lo “Scambio di conoscenze e la diffusione dell’informazione” di cui all’articolo 78 del Reg. (UE) n. 2021/2115, laddove pertinenti (es. studi connessi ad azioni di sensibilizzazione ambientale).  **1.6) Contributi in natura**  I contributi in natura senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente possono essere considerati ammissibili esclusivamente per interventi di investimento (art. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115) che prevedano operazioni agronomiche e forestali.  In tal caso, comunque, si applicano le seguenti condizioni:  i contributi consistono in prestazioni volontarie non retribuite da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia ovvero nell’utilizzo di beni di provenienza aziendale per la realizzazione degli investimenti;  il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;  il valore prestazioni volontarie non retribuito è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti rispetto al prezzario di riferimento e alla presenza di sufficienti garanzie circa la capacità di svolgimento e l’effettiva esecuzione delle prestazioni da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia. Il valore dell’utilizzo dei beni aziendali è basato sull’utilizzo dei prezziari regionali di riferimento e da sufficienti garanzie circa la effettiva disponibilità in azienda degli stessi.  non sono riconosciute le prestazioni volontarie non retribuite nella realizzazione di opere edili fatte salve situazioni specifiche definite dalle AdG regionali nei documenti attuativi del presente Piano.  il contributo pubblico di una operazione comprendente contributi in natura non può superare il totale della spesa massima ammissibile alla fine dell’operazione, ovvero la spesa accertata, decurtata del contributo in natura.  Le disposizioni alla presente sezione 1.6 si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all’art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell’art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.  **1.7) Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse**  Non è ammissibile a contributo l’imposta sul valore aggiunto (IVA).  È prevista una deroga nel caso in cui il sostegno sia erogato tramite strumenti finanziari.  L’imposta di registro, se afferente a un’operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest’ultimo.  L’IRAP è considerata spesa ammissibile in tutti i casi di seguito indicati:  quando riguarda Enti Non Commerciali (ENC) di cui all’art. 3, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 446/97, che esercitano attività non commerciale in via esclusiva, per i quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall’art. 10 del citato decreto;  quando riguarda le Amministrazioni Pubbliche (AP) di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 3/2/1993 n. 29, di cui all’art. 3, comma 1, lettera e bis) del D.Lgs. 446/97, come definite dall’art. 1 comma 2 del D.lgs 165/2001 (ivi comprese tutte le amministrazioni dello Stato, le istituzioni universitarie, gli enti locali, ecc.), per le quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall’art. 10 del D.Lgs. 446/97; ciò sempre che le citate amministrazioni non siano impegnate, nell’ambito del progetto, in attività configurabile come commerciale;  quando la base imponibile IRAP, come previsto dalla legislazione vigente per i soggetti passivi sopra richiamati, sia calcolata, per le attività non commerciali, esclusivamente con il metodo retributivo, ossia determinata dall’ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa, nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.  **Spese non ammissibili nell’ambito degli interventi di investimento (art. 73 e 74 del reg. UE 2021/2115)**  Con riferimento agli investimenti cofinanziati dal FEASR, non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:  a) acquisto di diritti di produzione agricola;  b) acquisto di diritti all’aiuto;  c) acquisto di terreni per un importo superiore al 10% delle spese totali ammissibili dell’operazione interessata, ad eccezione dell’acquisto di terreni a fini di conservazione dell’ambiente e preservazione di suoli ricchi di carbonio o dei terreni acquistati da giovani agricoltori tramite l’utilizzo di strumenti finanziari; nel caso degli strumenti finanziari, tale massimale si applica alla spesa pubblica ammissibile versata al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all’importo del prestito sottostante;  d) acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto per uno scopo diverso da:1) ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici; 2) proteggere il bestiame dai grandi predatori o utilizzare il bestiame nella silvicoltura al posto dei macchinari; 3) allevare razze a rischio di estinzione definite all’articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio) nell’ambito degli impegni di cui all’articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115; 4) preservare le varietà vegetali minacciate di erosione genetica nell’ambito degli impegni di cui all’articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;  e) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d’interessi;  f) investimenti in infrastrutture su larga scala che non rientrano nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060, ad eccezione degli investimenti [nella banda larga e di interventi] di protezione dalle inondazioni e protezione del litorale volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici.  g) investimenti di imboschimento non coerenti con obiettivi in materia di ambiente e di clima in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l’imboschimento e il rimboschimento;  h) spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;  i) spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente, fatte salve le specificità previste nell’ambito delle singole schede di intervento di cui alla Sezione 5.3 del presente Piano;  l) spese connesse all’assistenza post-vendita dei beni di investimento;  Le lettere a), b), d), f) non si applicano quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari.  Ulteriori limitazioni connesse agli investimenti, incluse eventuali limitazioni determinate a livello regionale relative ai punti precedenti, sono indicate nelle singole schede di intervento di cui alla Sezione 5.3 del presente Piano.  **Principi generali di ammissibilità della spesa**  SP02 – Sulla base delle proprie caratteristiche ed esigenze territoriali e socioeconomiche le Regioni e P.A individuano le specie autoctone più adatte alle condizioni ambientali e climatiche dell’area per garantire la biodiversità, la resilienza ai cambiamenti climatici e ai disturbi naturali e utilizzabili per gli investimenti previsti nell’ambito del presente intervento. È escluso l’uso di specie esotiche invasive riconosciute dall’elenco del Ministero della Transizione ecologica e dalle Black list regionali.  SP03 - Per i principi generali di ammissibilità delle spese si applica quanto previsto al Capitolo 4.7.3 sezione 1.1 del presente Piano.  **Vigenza temporale delle spese**  SP04 -Per i riferimenti inerenti alla data iniziale di ammissibilità del sostegno e il termine ultimo di questa si applica quanto previsto al capitolo 4.7.3. sezione 1 del presente Piano, e nello specifico dell’intervento.  SP05 – Per l’Azione SRD.12.1) e per l’Azione SRD.12.2) sono ammissibili, se previsti dal “Piano di investimento” anche i successivi costi di manutenzione dell'area interessata dagli interventi e che non sono coperti dai relativi impegni agroambientali-climatici di cui all'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115.  **Categorie di spese ammissibili:**  SP06 - Oltre a quanto riportato al capitolo 4.7.3. sezione 1.2 del presente Piano, le Regioni e P.A riconoscono per questo intervento adottano anche le seguenti specifiche e possono prevedere ulteriori restrizioni in relazione al proprio contesto ecologico, pedoclimatico e socioeconomico, in linea con le disposizioni già definite.  **Spese ammissibili**  Spese di acquisto del materiale di propagazione forestale arboreo e arbustivo, semente per idrosemina scarpate, corredato da certificazione di origine e fitosanitaria, come previsto dalle vigenti norme, e relative spese di trasporto, preparazione del suolo, messa a dimora e impianto, manodopera e protezione.  Spese di acquisto, incluso leasing delle strutture ed infrastrutture, di nuovi mezzi e attrezzature funzionali alla prevenzione e ripristino dei danni dell’incendio boschivo e altri pericoli naturali;  Spese di materiali, attrezzature, manodopera e servizi necessari alle operazioni di monitoraggio e di prevenzione e ripristino;  Spese di acquisizione o sviluppo di programmi informatici;  Spese per realizzazione, adeguamento e ripristino delle opere di ingegneria naturalistica e viabilità forestale e silvo-pastorale, delle sistemazioni idraulico forestale, di versanti, del reticolo idraulico, di vasche e laghetti AIB  Spese per la redazione di Piani e programmi di prevenzione e intervento;  **Spese non ammissibili**  Spese di acquisto di piante annuali e relative spese di impianto ad esclusione delle sementi per le idrosemine di specie erbacee.  Spese di Manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento fatto salvo quanto previsto dalla presente scheda per gli interventi di prevenzione e ripristino dei danni alle foreste;  Acquisto di aerei ed elicotteri;  Spese di acquisto di beni non durevoli o non ammortizzabili come i materiali di consumo a ciclo breve; Materiale di consumo;  Acquisto fabbricati non funzionali alle azioni di prevenzione. |

|  |  |
| --- | --- |
| **CUMULABILITA’ DEGLI AIUTI E DOPPIO FINANZIAMENTO** | Si rimanda alla Sezione 4.7.3, paragrafo 2, del PSP.  2.1) Strumenti finanziari dell’Unione europea:  Le spese finanziate a titolo del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione europea. Pertanto, al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni:  le Autorità di Gestione possono istituire, per mezzo dei propri Organismi pagatori, idonei sistemi informativi atti a verificare ed evitare i predetti doppi pagamenti ovvero definiscono specifici meccanismi di demarcazione con altri interventi finanziati nell’ambito del presente Piano strategico e/o con altri strumenti finanziari dell’Unione europea;  nel caso in cui un’operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115:  tuttavia, nei casi di cui alla lettera b) non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.  2.2) Strumenti nazionali  Un’operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di aiuto nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115. |
| **EROGAZIONE DI ANTICIPI** | È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori per un importo massimo del 50% del contributo concesso per le singole operazioni alle condizioni stabilite nella sezione 4.7.3, paragrafo 3, del PSP:  “La possibilità di concedere anticipi ai beneficiari e le percentuali massime concedibili è indicata nelle singole schede di intervento.  L’erogazione di un anticipo a beneficiari privati è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una idonea garanzia a copertura il 100% del valore dell’anticipo stesso, prestata da soggetti autorizzati, che consenta l’escussione diretta di tale importo laddove il diritto all'anticipo non sia riconosciuto.  Nel caso di beneficiari pubblici, invece, l’erogazione è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una dichiarazione di tesoreria a garanzia del 100% del valore dell’anticipo, con la quale le autorità si impegnano a versare l'importo coperto dalla garanzia laddove il diritto all'anticipo non sia riconosciuto.” |
| **TIPO DI SOSTEGNO** | L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale. |
| **aliquota del sostegno** | Il contributo di questo intervento può essere concesso fino al 100% della spesa ammessa a finanziamento (nel bando è necessario indicare l’aliquota precisa in relazione all’azione che si intende finanziare tenendo conto della normativa sugli aiuti di stato e delle procedure ad evidenza pubblica).   |  |  | | --- | --- | | Intensità dell’aiuto | 100% | |

**Per ogni altro contenuto non presente nella scheda, ma pertinente alle azioni che si vogliono attuare, fanno fede i contenuti della scheda del PSP.**

|  |  |
| --- | --- |
| **TRATTAMENTO DATI PERSONALI** | In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs. n.101/2018), si rimanda all’Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’Allegato A. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **importo del sostegno** | **Spesa ammissibile** | **Contributo pubblico totale** | **Contributo FEASR** |
| *€ 300.000* | *€ 300.000* | *€ 122.100* |

**di cui contributo pubblico riserva SRG07 80.000**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **cronoprogramma procedure e finanziario** | | | | | | | |
| **Importi contributo pubblico di spesa prevista in relazione al bando** | | | | | | | |
| **2024** | | **2025** | | **2026** | | **2027** | |
| **1° semestre** | **2° semestre** | **1° semestre** | **2° semestre** | **1° semestre** | **2° semestre** | **1° semestre** | **2° semestre** |
| *€* |  | *€ 220.000* | *€* | *€ 80.000 (\*)* | *€* | *€* | *€* |

(\*) quota riservata a interventi finanziati nell’ambito di progetti di cooperazione di cui alla scheda d’intervento SRG07

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicatori** | **Nome indicatore** | | **U. m.** | | **Valore atteso al 2027** | |
| **INDICATORI DI RISULTATO** | *Spesa pubblica totale*  *Come indicatore SSL 6* | *€* | | *300.000* | |
| *Investimenti totali*  *Dedotto dall’indicatore precedente* | *€* | | *300.000* | |
| *Numero di operazioni o unità relative agli investimenti non produttivi sovvenzionati al di fuori delle aziende agricole* | *n°* | | *Non coerente* | |
| **Indicatori SSL** | *1 – Interventi finanziati* | *n.* | | *3* | |
| *2 – Interventi finanziati in progetti di cooperazione locale* | *n.* | | *1* | |
| *3 – Superfici oggetto d’intervento* | *ha* | | *35* | |
| *4 – Interventi di sistemazione idraulica di versante* | *n.* | | *2* | |
| *5 – Interventi integrati ad altre iniziative in linea con la SSL* | *n* | | *2* | |
| *6 – Finanziario – contributo pubblico totale* | *€* | | *300.000* | |
| **Indicatori ambientali\*** | *Come da indicatore SSL 3* | *n.* | | *2* | |
| *Come da indicatore SSL 4* | *n.* | | *2* | |
| *Interventi di prevenzione* | *ha* | |  | |
| Interventi di ripristino | | ha | |  |

**Allegato A**

**INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**Ai sensi degli art. 13‐14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679**

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “Regolamento”), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il “Codice Privacy”), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all’art. 13 del Regolamento.

**1. Il Titolare del trattamento.**

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 ‐ 20124 Milano.

**2. Finalità e base giuridica del trattamento.**

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Finalità** | **Base giuridica** | **Categorie di dati personali** |
| Erogazione di contributi in relazione ai bandi degli interventi strutturali ed a superficie del Piano strategico della PAC (PSP). | Il Trattamento dei dati personali è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri ai sensi dell’art. 6. par. 1 lett e) GDPR nonché dell’art. 2 ter del D.lgs 196/2003;  REG. UE n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale  (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;  Piano Strategico Nazionale della PAC 2023‐2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e s.m.i.; Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023‐2027 della Regione Lombardia approvato con DGR n. XI/7370 del 21 novembre 2022 e s.m.i. | Dati personali comuni anagrafici (cognome e nome, ragione sociale, CUAA - codice fiscale); dati di contatto (indirizzo, telefono, pec, indirizzo mail); dati identificativi di conti correnti (IBAN); percorso professionale. |

**3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.**

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

**4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.**

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

**5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.**

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici quali:

* Provincia di Sondrio, per le istruttorie di propria competenza;
* INPS, per il DURC;
* Prefettura/Ministero Interno, per i controlli antimafia;
* Ministero dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (MASAF) per monitoraggio avanzamento PAC 23‐27;
* Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per gli adempimenti in materia di aiuti di Stato (Sistema Informativo Agricolo Nazionale ‐ SIAN);
* Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), per il monitoraggio unitario;
* Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), per il Codice Unico di Progetto (CUP);
* Commissione Europea, per il monitoraggio avanzamento PAC 23‐27;
* Forze dell’ordine, per lo svolgimento dei controlli;
* Agenzia delle Entrate, per le visure catastali;
* Valutatore Indipendente, per il servizio di valutazione del Programma Strategico Nazionale Italia 2023‐2027 per la parte di competenza della Regione Lombardia;
* Certificatore dei conti per le verifiche di esattezza e veridicità dei conti annuali dell’organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e la legalità e la correttezza delle spese di cui la Commissione ha richiesto il rimborso;
* Autorità ambientale per il monitoraggio degli effetti ambientali degli interventi CSR, in coerenza con gli esiti della VAS nazionale e tenendo presente le politiche ambientali in atto;
* Corte dei conti EU, per la verifica della regolarità della gestione finanziaria;
* Corte dei conti Italia, per i controlli di contabilità pubblica.

I Suoi dati personali potranno essere pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito di Regione Lombardia e di Agea, ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013, nonché sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) nel rispetto della normativa vigente.

Inoltre, i Suoi dati personali vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato come Responsabili del trattamento:

‐ ARIA S.p.A., per la gestione e manutenzione delle piattaforme EDMA, SISCO, SISPA e REGDEB;

‐ E.R.S.A.F., per le attività di controllo degli interventi CSR;

‐ Finlombarda S.p.A., per la gestione dello strumento finanziario;

‐ Comunità montane, per le istruttorie relative agli interventi del CSR;

‐ Assistenza Tecnica RL, per le attività di monitoraggio e supporto all'Autorità di Gestione per le attività di

competenza della Regione Lombardia relative al Programma Strategico Nazionale Italia 2023‐2027;

‐ Gruppi di Azione Locale (GAL), per l’attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale;

‐ Centri di Assistenza Agricola (CAA), per attività in convenzione per la gestione del fascicolo.

Si precisa che, a livello di singolo bando, sono di volta in volta indicate le attività svolte dai soggetti sopra elencati, coinvolti nel trattamento dei dati personali.

**6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.**

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

**7. Tempi di conservazione.**

I suoi dati saranno conservati per dieci anni dal versamento dell’ultimo contributo per finalità di controllo ed eventuale gestione del contenzioso (Regolamento UE 2021/2116 art. 67).

**8. I diritti degli interessati.**

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall’art. 23 del Regolamento e dall’art. 2‐undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

• **Diritto di accesso (art. 15)**

• **Diritto alla rettifica (art. 16)**

• **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**

• **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: agricoltura@pec.regione.lombardia.it, oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 ‐ 20124 Milano, all'attenzione del Direttore della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

**9. Reclamo all’Autorità di controllo.**

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

**10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.**

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e‐mail: [rpd@regione.lombardia.it](mailto:rpd@regione.lombardia.it).

**11. Modifiche.**

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ultimo aggiornamento: 20.11.2023